

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS

Presidente

Tommaso PARISI

Consigliere

Valeria MISTRETTA

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- Cantiere Savona s.r.l., con sede legale in Gonnosfanadiga, via Regina Elena n. 6 (P.IVA 03338490927), nella persona del legale rappresentante pro tempore;

- COLUMBU Andrea, in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale della Cantiere Savona s.r.l., nato il 22 febbraio 1973 a Cagliari, C.F. CLMNDR73B22B354Q, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Paola COIANA (C.F. CNOPLA67A46B354I pec studiolegalecoiana@legalmail.it), presso il cui studio in Cagliari, via Farina n. 61, sono elettivamente domiciliati.

Visto l'atto di citazione depositato il 3 febbraio 2023, iscritto al n. 25900 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 marzo 2024, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra GIALLARA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore

Generale Elisabetta USAI, e l'Avvocato Paola COIANA nell'interesse dei convenuti.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio la società Cantiere Savona s.r.l. e l'ing. Andrea COLUMBU, in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale della stessa, per vederli condannare al pagamento in favore della Regione autonoma della Sardegna della somma di euro 542.431,83 (cinquecentoquarantaduemilaquattrocentotrentuno,83), o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia. Con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

La Procura regionale ha avviato il procedimento nei confronti dei convenuti a seguito della nota prot. 35293 del 1° marzo 2018 con la quale la Guardia di Finanza, Tenenza di Sanluri, ha segnalato l'indebita percezione di contributi per euro 542.431,83, a valere sul POR FERS 2007-2013 Sardegna Asse VI "Competitività" – Linea di attività 6.2.1.b, dedicata al "Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative", da parte della Cantiere Savona s.r.l.; successivamente, con nota n. 89100 del 26 maggio 2022, la medesima Tenenza ha rassegnato gli esiti dell'ulteriore attività d'indagine delegata dalla Procura erariale.

Dalla ricostruzione effettuata è emerso che, in data 30 settembre 2012, l'Agenzia regionale Sardegna Ricerche ha pubblicato il bando pubblico avente per oggetto il "Programma di aiuti per nuove imprese innovative", finalizzato

a “consolidare e favorire la crescita delle nuove piccole imprese innovative già presenti sul territorio regionale che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati della ricerca”.

A seguito dell’approvazione della graduatoria finale, in data 24 ottobre 2013 Sardegna Ricerche ha stipulato con Cantiere Savona s.r.l., nella persona dell’amministratore Andrea COLUMBU, la convenzione disciplinante la realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale della Società.

Allegato alla convenzione è il PSA presentato dalla Società Cantiere Savona, incentrato sulla tecnologia della propulsione ibrida attraverso fotovoltaico SYT (Solar Yacht Technology, tecnologia solare a elevata capacità di puntamento resa indipendente dalla posizione sul globo, dalla rotta e dal rollio e beccheggio dell’imbarcazione, priva di emissioni) per imbarcazioni di lusso, sviluppata con la realizzazione di un prototipo di natante denominato Luxy 33, e nel quale sono definiti i risultati attesi (in 22 mesi): vendita, incasso e consegna di n. 9 Luxi al prezzo unitario di circa 250.000 euro; vendita, incasso e consegna di n. 1 navetta di 90 piedi al prezzo di circa 6 milioni di euro; vendita di n. 180 moduli di pannelli al prezzo di euro 2.000 l’uno.

Il piano produttivo prevedeva, originariamente: l’impiego di 8 risorse umane per complessivi euro 432.000, di cui euro 300.800 per figure professionali da dedicare alla fase di produzione delle imbarcazioni ed euro 131.200 per personale da impiegare nelle attività commerciali e di marketing; affitto dalla ditta Torchiani & C. s.a.s. di un capannone di mq 200 per 22 mesi, arredato e comprensivo degli oneri di gestione per euro 220.000; affitto di un posto barca da 12 metri per 14 mesi nella marina di Arbatax per euro 9.000; spese per la realizzazione di materiale promozionale per euro 59.360; spese per la

partecipazione a fiere ed eventi per euro 185.284; spese per consulenze per un totale di euro 101.200.

L'importo complessivo del finanziamento ottenuto dalla società Cantiere Savona è pari a euro 542.431,83, pagati in tre tranches: euro 195.671,88 in data 15 ottobre 2015, euro 290.963,66 in data 5 maggio 2016 ed euro 55.796,29 in data 18 ottobre 2016.

Nella Relazione sullo stato di attuazione delle attività del PSA del 31 marzo 2015 la Società ha dato atto del mancato raggiungimento dei risultati attesi, motivato dalla crisi del settore nautico, e ha chiesto una proroga e una riprogrammazione delle attività previste mediante una rimodulazione della composizione della spesa, con spostamento di risorse dalla voce "locazione di immobili destinati all'esercizio di impresa" alle voci "spese per la realizzazione di materiale promozionale" e "spese per la partecipazione a fiere ed eventi", e dalla voce "spese per il personale" alla voce "spese di gestione". Con determinazione n. 448 del 21 maggio 2015 Sardegna Ricerche ha autorizzato la rimodulazione del PSA di Cantiere Savona, considerato che *"tale modifica è basata sulla strategia dell'impresa che, in attesa di poter avviare la produzione a seguito dei primi ordinativi dei natanti, intende partecipare ad eventi nautici e comunque potenziare la campagna di promozione funzionale al raggiungimento degli obiettivi del piano"* e che *"le richieste di modifica non sono sostanziali rispetto alla struttura originale del Piano in quanto le attività e gli obiettivi restano invariati"*.

Secondo la prospettazione attorea, si tratterebbe di un'autorizzazione alla mera rimodulazione, in questa fase, delle varie voci di spesa, come si evincerebbe da quanto espresso da Sardegna Ricerche a Cantiere Savona con

nota n. 6646 del 5 giugno 2015, nella quale si ribadisce che rimangono “*ferme tutte le altre clausole contrattuali*”.

Successivamente, la Società ha presentato a Sardegna Ricerche una Relazione sullo stato di attuazione del PSA fino al 30 giugno 2015 e una fino al 30 settembre 2015.

La Guardia di Finanza ha accertato che la Società ha incentrato le proprie attività promozionali sulla partecipazione a varie fiere e saloni nautici e che, tra questi, il “Tour della Seta Croazia e Montenegro 2015”, della durata di due settimane, dal 1° al 13 luglio 2015, ha assorbito circa la metà (euro 242.780) della spesa complessiva sostenuta dalla Società per fiere ed eventi (euro 348.676,96).

Secondo la Procura, tra le criticità riscontrate vi sarebbe la circostanza che l’organizzazione della manifestazione è stata demandata, integralmente, alla ditta individuale “ADDESI Pasquale” di Vibo Valentia, con un contratto siglato il 20 maggio 2015 e modificato in data 30 giugno 2015. Per le proprie prestazioni, il sig. ADDESI ha emesso le fatture n. 63 del 25 giugno 2015, n. 64 del 30 giugno 2015, n. 71 del 31 luglio 2015 e n. 78 del 17 settembre 2015, per l’importo, comprensivo di spese, di 242.780 euro.

Per l’Ufficio requirente, dalle indagini svolte emergerebbe la simulazione, almeno parziale, del rapporto instaurato tra Cantiere Savona e l’ADDESI e, soprattutto, la non veridicità della spesa che ne è scaturita e che è stata rendicontata a Sardegna Ricerche.

Al di là di aspetti dubbi circa la scelta della Ditta, appare incontestata (così nella memoria ex art. 10, l. n. 241/1990 presentata dalla Società in occasione del procedimento amministrativo di revoca del contributo attivato da Sardegna

Ricerche) l'assenza dell'ADDESI dall'inizio alla fine del c.d. Tour della Seta (per riferiti motivi personali relativi a un grave lutto familiare, ma non rientranti nell'impossibilità per causa non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.). La mancata partecipazione al Tour inficerebbe la veridicità del costo sostenuto dalla Società per il pagamento del contratto dell'ADDESI, caratterizzato da un essenziale *intuitus personae*, poiché svuoterebbe pressoché integralmente il significato funzionale/economico della prestazione che si afferma essere stata erogata (ma, di fatto, non concretamente prestata per l'essere stata quasi integralmente sostituita da attività svolte direttamente dalla stessa Società).

L'assenza di ADDESI, inoltre, renderebbe falsi i resoconti forniti a Sardegna Ricerche sulla sua prestazione.

Secondo i militari operanti, in merito all'attività da lui svolta durante il Tour della seta, lo stesso ADDESI avrebbe dichiarato che essa era esclusivamente "consistita nel contattare società del posto affinché si occupassero" delle varie attività necessarie allo svolgimento del Tour. Egli, pertanto, avrebbe svolto (al più) il ruolo di mero intermediario che, per quanto prezioso, non corrisponderebbe, né all'oggetto della prestazione come formalmente indicata nel contratto d'incarico attribuito da Cantiere Savona, né, tantomeno, alla descrizione dei servizi resi, riportata dalla Società nei rendiconti prodotti a Sardegna Ricerche.

Per inquadrare i rapporti intercorrenti tra la Società e l'ADDESI, la Procura ha evidenziato che quest'ultimo avrebbe acquistato da Cantiere Savona un'imbarcazione, ricollegabile all'unica vendita effettuata dal Cantiere, di una Luxi 33 del prezzo di euro 324.000, versando, a tal fine, euro 163.000 a titolo

di deposito cauzionale.

L'imbarcazione non è mai stata consegnata all'acquirente poiché questi ha deciso di non procedere all'acquisto e l'importo di euro 163.000 è stato stornato in suo favore in data 7 novembre 2016.

La Procura, inoltre, ha prospettato una ricostruzione dettagliata della vicenda relativa al rimborso del danno subito dall'imbarcazione durante il viaggio di rientro dal Montenegro, che non corrisponderebbe a quanto dichiarato nella documentazione della Società, dalla quale si evincerebbe che l'inserimento di ADDESI nei rapporti tra Cantiere Savona e la Plaisant & C. Ship Agency s.r.l. (incaricata del trasporto della barca nel viaggio di ritorno dal Montenegro) sarebbe stato meramente strumentale per far conseguire a Cantiere Savona, reale committente del servizio della Plaisant & C. Ship Agency s.r.l., la parziale restituzione alla Società di quanto erogato all'ADDESI in relazione alle presunte prestazioni professionali da questi fornite.

L'importo di euro 163.000 sarebbe qualificabile, pertanto, come oggetto di una mera partita di giro per la Società, giustificabile con la natura simulata del rapporto con il professionista, il quale, a conclusione dei vari passaggi contabili, avrebbe percepito solo la differenza di euro 102.817,25, rispetto all'importo fatturato per le sue presunte prestazioni (euro 242.780) e alla restituzione di euro 23.037,25 (per un totale di euro 265.817,25).

Ulteriori aspetti controversi sarebbero costituiti dal numero dei *sea trials* effettuati e dal ruolo della moglie dell'ADDESI, Jovana VELJOVICH, risultata assente per tutta la durata del Tour e sconosciuta ai componenti del *team*, tranne che all'ing. COLUMBU.

Secondo la Procura, poi, l'attribuzione dell'incarico di amministratore della

Società in capo alla dott.ssa Consolata CADONI, sarebbe simulata, in quanto tale ruolo, verosimilmente, sarebbe, di fatto, rimasto in capo ad Andrea COLUMBU, socio fondatore, prima amministratore della Cantiere Savona, poi assunto come direttore generale dalla Società” per un periodo di circa sei mesi, da maggio a ottobre del 2015, con competenza, tra le altre, alla “definizione degli orientamenti strategici per la società”, e successivamente, ancora, amministratore (nonché l’unico ad avere contatti con l’ADDESI e a impartire direttive alla VELJOVICH).

Correlativamente, l’Ufficio requirente ha ritenuto simulato il rapporto di lavoro subordinato dell’ing. COLUMBU, allo scopo di consentire di rendicontare la relativa spesa pari a euro 50.955,38, considerato che l’art. 1.5 dell’allegato 1 del bando, rubricato “Divieto di cointeressenza”, stabilisce l’inammissibilità di spese di qualsiasi natura sostenute dal beneficiario nei confronti dei propri amministratori.

Analogamente, sarebbero simulati, con l’unico fine di poter accedere all’integrale rimborso della spesa sostenuta a titolo di oneri per il personale, senza incorrere nel superamento del tetto del 30% sul costo complessivo del PSA, previsto per le consulenze di terzi (art. 2.2.3 dell’allegato 1 al bando), i rapporti di lavoro subordinato di Carlo PIRAS (euro 40.508,09 per il periodo da marzo a settembre 2015), Giovanni VACCA (euro 14.772,60 per il periodo da dicembre 2013 a dicembre 2015) e Mauro BANDINI (euro 47.084,41 per il periodo da settembre 2014 a ottobre 2015).

Infine, la Procura ha contestato le modalità costruttive dell’(unica) imbarcazione, prototipo del modello di natante alla cui produzione e vendita era destinato il contributo pubblico, realizzato come stampo *one off* ossia non

più riutilizzabile ai fini di successive costruzioni; si trattava, tra l'altro, di un'imbarcazione non ibrida con doppio motore e medio livello di accessori, completamente diversa da quella assommante le caratteristiche di innovazione tecnologica e lusso per le quali il progetto è stato finanziato da fondi pubblici. I fatti descritti sono emersi alla luce delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, sicché, secondo la Procura risulterebbe irrilevante l'iniziale approvazione del programma di spesa da parte di Sardegna Ricerche, che, infatti, a seguito della comunicazione degli esiti ispettivi, che renderebbero manifesta la mancata preordinazione dell'attività aziendale al raggiungimento del fine pubblico assegnato alla Società e la falsità delle spese da questa asseritamente affrontate e dichiarate, ha revocato il contributo erogato con determinazione n. 1336 del 30 luglio 2018; a seguito dell'ingiunzione di pagamento, opposta da Cantiere Savona, il Tribunale civile di Cagliari, con sentenza del 29 aprile 2022, ora in appello, ha condannato Cantiere Savona alla restituzione del finanziamento in favore della Regione autonoma della Sardegna in considerazione della grave irregolarità consistita nella rendicontazione di spese per servizi non ricevuti, ipotesi suffragata dalla simulazione della vendita dell'imbarcazione all'ADDESI.

Il P.M. ha proceduto alla notifica, nei confronti di Cantiere Savona s.r.l. e dell'ing. Andrea COLUMBU, dell'invito a dedurre previsto dall'art. 67 del Codice di giustizia contabile. Gli invitati hanno presentato deduzioni in data 26 settembre 2022 e il 12 ottobre 2022 si è svolta l'audizione personale dell'ing. COLUMBU.

Le controdeduzioni presentate non sono state ritenute idonee a superare gli addebiti mossi.

Con il successivo atto di citazione la Procura ha precisato che non contesta la legittimità dell'intervenuta rimodulazione del PSA, né il mancato soddisfacimento dei risultati di vendita, ma che la responsabilità erariale deriverebbe dallo sviamento del finanziamento dal suo fine pubblico attraverso l'esecuzione di prestazioni differenti rispetto a quelle pianificate e acconsentite dall'Ente istruttore e poi ad esso rendicontate.

Inoltre, l'inquadramento dell'ing. COLUMBU quale amministratore "di fatto" discenderebbe dall'ampia autonomia decisionale da lui esercitata, a prescindere dal potere di rappresentanza legale verso terzi, che ben può essere disgiunto dal potere di amministrazione.

L'Ufficio requirente ha, quindi, precisato che l'indebito perpetrato si configurerebbe nell'ambito del rapporto di servizio che consolidata giurisprudenza contabile e civile ravvisa nella percezione da parte di soggetti privati di finanziamenti pubblici con vincolo di destinazione.

Il nesso causale tra l'evento lesivo, costituito dalla sottrazione di risorse pubbliche ai destinatari dotati dei requisiti normativamente prescelti per il soddisfacimento delle finalità POR FERS 2007-2013 Sardegna Asse VI "Competitività" – Linea di attività 6.2.1.b., e il comportamento tenuto dalla Società consisterebbe nella creazione di una falsa rappresentazione documentale della condizione richiesta per la fruizione degli aiuti di cui trattasi, in assenza, o con alterazione dei connotati essenziali, delle prestazioni che avrebbero dovuto essere finanziate con risorse pubbliche, con, in definitiva, il mancato rispetto dei vincoli di destinazione degli investimenti finanziati, solo apparentemente di promozione commerciale di una tecnologia innovativa, ma, in realtà, indirizzati a fini puramente privati totalmente

estranei al piano e di nessun interesse pubblico.

La condotta della Società, e, per essa, del suo legale rappresentante e/o amministratore di fatto, sarebbe connotata da dolo, poiché preordinata a un indebito arricchimento a carico delle pubbliche finanze, corrispondente all'intero importo dei contributi in tal modo indebitamente percepiti e sussisterebbe occultamento doloso del danno, disvelato solo con il completamento delle indagini condotte dalla Guardia di finanza.

Infine, la Procura ha evidenziato che il Giudice penale, con decreto del 29 settembre 2022, ha rinviato a giudizio, tra gli altri, Andrea COLUMBU per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. sulla base di considerazioni analoghe a quelle sostenute nell'atto di citazione.

Il sig. Andrea COLUMBU, in proprio e quale legale rappresentante della società Cantiere Savona s.r.l. ora in liquidazione, si è costituito in giudizio a ministero dell'Avvocato Paola COIANA con memoria depositata il 4 ottobre 2023, nella quale si chiede: in via preliminare/pregiudiziale, di sospendere il giudizio in attesa della definizione della causa civile pendente davanti alla Corte di Appello di Cagliari (n. di ruolo 2022/313) avente lo stesso oggetto; nel merito, in via principale, di rigettare la domanda in quanto del tutto infondata, mandando assolti i convenuti dalle avverse pretese; nel merito, in via subordinata, di rideterminare l'importo del danno preteso, previo accertamento del suo esatto ammontare, anche con ricorso al potere riduttivo, tenendo conto della scarsa rilevanza dei rilievi contestati sotto il profilo del danno prodotto e delle altre circostanze del caso; con vittoria di spese e onorari del giudizio.

Nell'articolata memoria, la difesa ha ribadito quanto già rappresentato nelle

controdeduzioni all'invito a dedurre, in particolare l'assenza di alcun elemento concreto al quale ancorare un giudizio di illegittimità nella condotta dell'ing. Andrea COLUMBU, quale amministratore della società Cantiere Savona, né di altri che abbiano agito per la Società, considerato che gli argomenti sui quali la Procura Regionale si basa poggiano su questioni del tutto irrilevanti e addirittura estranee al bando (stampo *one off*) o solo ipotizzate (ruolo dei dipendenti PIRAS, BANDINI e VACCA), o considerate per "verosimiglianza" (come il ruolo di amministratore dell'ing. COLUMBU e il ruolo di amministratore meramente fittizio della dott.ssa CADONI), contraddette dalla logica matematica e contabile (come la presunta simulazione della vendita della barca), o dalle prove documentali fornite (incompetenza dell'ADDESI o sovrapprestazione della sua prestazione), o di rilievo talmente ridotto da risultare prive di una reale convenienza per la Società (come la mancata indicazione dell'assenza del fornitore ADDESI e della dipendente VELJOVICH nei soli giorni del Tour della Seta).

La difesa ha, inoltre, sostenuto che mancherebbe un danno provocato all'Amministrazione e uno sviamento delle risorse rispetto alle finalità a cui erano destinate.

Al contrario, la Società credeva tanto nel progetto da determinarsi a investire in proprio e indebitarsi per realizzarlo, anticipando tutte le spese, con il rischio della mancata ammissione delle stesse a finanziamento da parte dell'Ente, inoltre non risulta in alcun modo la presentazione di dichiarazioni o di documenti di spesa falsi, mentre le attività compiute sono state quelle autorizzate e dimostrate documentalmente, le spese tutte rigorosamente documentate, nessuna spesa estranea al progetto, gli obiettivi raggiunti.

Nel libello difensivo si sottolinea, altresì, che l'ing. COLUMBU è chiamato a rispondere di un danno pari all'intero contributo erogato senza che sia stato indicato nemmeno un comportamento concreto a lui addebitabile da cui poter evincere che abbia agito come amministratore della Società, così che l'eventuale condanna si baserebbe solo su un giudizio di "verosimiglianza".

Infine, la difesa ha evidenziato che Sardegna Ricerche ha confermato la revoca del contributo in data 9 ottobre 2018 per soli tre motivi - la presunta falsità sulla funzione dell'ADDESI (definita non strategica), la relazione falsamente firmata da Jovana VELJOVICH, (che si è dimostrato non essere mai stata firmata, come quelle di tutti gli altri dipendenti, perché non dovuto) e la mancata comunicazione del procedimento di controllo (che si è dimostrato essere stato iniziato proprio in Sardegna Ricerche, quindi fatto palesemente noto all'Ente revocante) - e non per le supposte motivazioni di "utilizzo illecito dei fondi" o "sviamento dagli obiettivi predefiniti", come ipotizzato dalla Procura Regionale; il contenzioso è ancora in corso e la causa pende davanti alla Corte di Appello di Cagliari (n. di ruolo 2022/313) con udienza fissata per il 19 Gennaio 2024. Se quel giudizio si dovesse concludere con una condanna, vi sarebbe la duplicazione di un titolo esecutivo contro la Società avente il medesimo oggetto, ovvero la restituzione integrale del contributo, mentre, se dovesse sfociare nel rigetto della pretesa dell'Amministrazione, si formerebbe un titolo poggiante su una valutazione giudiziale opposta rispetto a quella che chiede la Procura Regionale. La sovrapposizione di due giudizi aventi il medesimo oggetto giustificherebbe, quindi, una sospensione della presente azione al fine di evitare giudicati contrastanti.

All'udienza del 14 marzo 2024, preliminarmente, il difensore ha comunicato

che l'udienza del gennaio 2024 davanti alla Corte d'Appello di Cagliari non si è tenuta.

Il P.M. ha confermato integralmente l'atto di citazione e insistito per l'accoglimento (anche nel *quantum*) delle richieste ivi contenute.

L'Avvocato Paola COIANA, nel richiamare le memorie depositate, ha ribadito che la richiesta della Procura, volta a ottenere l'integrale restituzione del contributo ricevuto dalla Società, a valere sui fondi POR FERS 2007-2013 Sardegna, è da ritenersi inammissibile per diversi motivi: anzitutto, perché i finanziamenti pubblici ricevuti da Cantiere Savona s.r.l. sono stati interamente utilizzati per le finalità programmate nel Piano di sviluppo aziendale approvato da Sardegna Ricerche; in secondo luogo, poiché, per la realizzazione delle attività programmate, la Società ha utilizzato anche risorse proprie, trovando nuovi soci e contraendo un prestito bancario, senza chiedere l'anticipazione dei contributi pubblici concessi; inoltre, poiché la Società ha sempre agito nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute dall'Ente pagatore; infine, perché le attività programmate nel P.S.A. sono state realizzate e tale realizzazione non è mai stata contestata.

Il difensore ha sostenuto che il prototipo dell'imbarcazione è stato realizzato, per far conoscere al pubblico il prodotto e la Società (all'epoca una *start up*), al fine di trovare spazio nel mercato e ottenere commesse d'acquisto, che purtroppo non sono mai arrivate, con risorse proprie della Società prima di ricevere i contributi pubblici e che, in seguito all'assegnazione dei contributi, le spese sostenute sono state regolarmente rendicontate a Sardegna Ricerche, fornendo tutte le rettifiche e integrazioni richieste.

Il patrocinatore ha ribadito che il P.S.A. è stato concluso, pur con la rimodulazione approvata da Sardegna Ricerche, e che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti, come certificato dall'esperto incaricato dall'Ente pagatore.

Riguardo all'organizzazione del Tour della Seta da parte della ditta Pasquale ADDESI, l'Avvocato COIANA ha sottolineato che la specificità e la complessità della manifestazione richiedevano la conoscenza del territorio estero in cui si dovevano svolgere gli eventi del Tour, nonché competenze linguistiche specifiche, possedute dalla ditta ADDESI, selezionata proprio per tali motivi.

In merito ai costi di organizzazione del Tour, ritenuti troppo elevati dalla Procura, la difesa ha precisato che è stato pagato all'ADDESI un compenso di 199.000 euro (esclusa l'IVA versata), a fronte di spese da lui sostenute per 130.000 euro, con un guadagno netto di 69.000 euro, che non può essere considerato eccessivo per il numero di eventi inclusi nel Tour (il cui costo unitario sarebbe in linea con quelli di precedenti manifestazioni fieristiche) e per la durata delle attività eseguite, protrattesi per circa sei mesi.

Con riguardo all'assenza in loco, contestata all'ADDESI e alla moglie Jovana VELJOVICH, l'Avvocato COIANA ha sostenuto che tutte le attività sono state efficacemente svolte a distanza dai medesimi, senza inficiare i risultati del P.S.A., e che la Sig.ra VELJOVICH non ha apposto alcuna firma falsa, mentre BANDINI, PIRAS e VACCA hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

Infine, in merito all'incarico di amministratore della Società, il difensore ha precisato che l'ing. COLUMBU svolse tale ruolo prima della presentazione

del progetto e poi, essendo questi un ingegnere, fu scelto l'avvocato CADONI, per le maggiori competenze amministrative possedute e che quest'ultima ha effettivamente svolto tale incarico, non corrispondendo dunque al vero che Andrea COLUMBU continuasse a essere l'amministratore di fatto. Al riguardo, ha fatto rinvio ad unanime giurisprudenza, secondo la quale un soggetto può essere considerato amministratore di fatto solo in presenza di un'azione concreta: presupposto che mancherebbe per il convenuto.

L'Avvocato COIANA, infine, ha richiamato l'atto scritto in merito al sinistro subito dal prototipo, alla perizia effettuata e all'importo concordato con la Plaisant & Ship Agency s.r.l., incaricata del trasporto, e ha insistito nelle conclusioni, chiedendo che i convenuti siano mandati assolti da ogni addebito; in subordine, ha chiesto alla Corte di rideterminare il *quantum*, in relazione al danno concretamente verificatosi.

In sede di replica, il P.M. ha precisato che l'azione erariale deriva dal non corretto utilizzo dei contributi pubblici, da parte della Società, che avrebbe agito in maniera difforme da quanto dichiarato e per scopi diversi dal fine pubblico, come emergerebbe dagli aspetti già ampiamente esposti. A titolo esemplificativo, il Tour della Seta avrebbe dovuto essere una manifestazione esclusiva, mirata a conquistare un *target* elevato di potenziali acquirenti nel Montenegro e, più in generale, nel mercato russo; ciò tuttavia, non avrebbe trovato conferma nella lista degli invitati, reperita nel corso delle indagini; inoltre, data l'importanza della manifestazione, il ruolo di Pasquale ADDESI non avrebbe dovuto ridursi allo svolgimento di semplici attività promozionali, ma avrebbe richiesto la sua presenza in loco, risultata poi falsamente documentata dalla Società; infine, persino la terminologia utilizzata dalla

Società nelle comunicazioni con Sardegna Ricerche sarebbe stata, in diversi casi, volutamente ambigua, al fine di indurre in errore l'Ente pagatore, ad ulteriore dimostrazione della condotta illecita.

Il P.M. ha, quindi, rinviato integralmente all'atto scritto e insistito nella richiesta di condanna integrale.

Su richiesta del Collegio, l'Avvocato COIANA ha comunicato che la società Cantiere Savona s.r.l. è stata messa in liquidazione con decisione del 13/05/2023 e che, in data 25/05/2023, è stato nominato come liquidatore l'ing. Andrea COLUMBU e ha dichiarato di difendere e rappresentare la Società, nel presente giudizio, nella persona del liquidatore.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, la Sezione osserva che la richiesta di sospensione del giudizio, per la contemporanea pendenza della causa civile davanti alla Corte di Appello di Cagliari, non può trovare accoglimento, in quanto si tratta di processi reciprocamente indipendenti stante la diversità dei parametri di valutazione per l'accertamento della responsabilità erariale, anche quando investono un medesimo fatto materiale e, ai sensi dell'art. 106 del codice di giustizia contabile, la sospensione del processo può essere consentita solo in ipotesi di pregiudizialità giuridica, ovvero nei casi in cui la previa definizione di altra controversia *costituisca il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*, ipotesi che, all'evidenza, non ricorre nella vicenda in esame.

Né, a ben vedere, le parti convenute hanno prospettato l'esistenza di alcun

elemento idoneo a svolgere il ruolo di antecedente logico-giuridico rispetto all'oggetto del presente giudizio di responsabilità, essendo la richiesta sospensione proposta solamente nei termini, non rilevanti per l'ordinamento, di una sostenuta opportunità o utilità per evitare un possibile contrasto di giudizi, peraltro difficilmente ipotizzabile anche in considerazione della diversa natura del giudizio civile rispetto a quello contabile.

Nel merito, la domanda è fondata e merita integrale accoglimento.

Come si evince dall'atto di citazione, e come chiarito dal P.M. in udienza, l'ipotesi di danno contestata è circoscritta al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando pubblicato in data 30 settembre 2012 dall'Agenzia regionale Sardegna Ricerche avente per oggetto il "Programma di aiuti per nuove imprese innovative", per l'assegnazione dei contributi di cui al POR FERS 2007-2013 Sardegna Asse VI "Competitività" – Linea di attività 6.2.1.b, dedicata al "Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative, e nella Convenzione stipulata il 21 ottobre 2013 tra l'Agenzia regionale e la Società convenuta.

Il Collegio ritiene che gli elementi probatori offerti dalla Procura attestino la piena ricorrenza della contestata ipotesi di illecito erariale determinata dal non corretto utilizzo dei contributi pubblici da parte della Società, che avrebbe agito in maniera difforme da quanto dichiarato e per scopi diversi da quelli pubblici.

Ai fini del presente giudizio occorre partire dal fatto che, con determinazione n. 448 del 21 maggio 2015, Sardegna Ricerche ha autorizzato la rimodulazione del PSA da parte di Cantiere Savona, e che la Società ha, quindi, partecipato a fiere ed eventi per promuovere la propria imbarcazione.

Le irregolarità segnalate dalla Guardia di Finanza hanno riguardato il “Tour della Seta Croazia e Montenegro 2015”, della durata di due settimane, dal 1° al 13 luglio 2015, per il quale sono stati spesi euro 242.780, pari a circa la metà dell’importo complessivo destinato dalla Società alle manifestazioni promozionali (euro 348.676,96).

Secondo la Procura, tra le criticità riscontrate vi sarebbe la circostanza che l’organizzazione della manifestazione è stata demandata, integralmente, alla ditta individuale “ADDESI Pasquale” di Vibo Valentia, con un contratto siglato il 20 maggio 2015 e modificato in data 30 giugno 2015.

Dalla documentazione agli atti di causa non appare chiaro in cosa sia consistito l’impegno del sig. ADDESI, dichiaratamente scelto per la sua conoscenza della lingua e del mercato del Montenegro, pur in mancanza di un idoneo *curriculum*; mentre è evidente che tale incarico non è stato svolto nei termini rappresentati a Sardegna Ricerche e che le spese sostenute per l’evento non corrispondevano al vero.

In disparte la circostanza che, nonostante il Tour abbia avuto una durata di due settimane, il sig. ADDESI non vi abbia potuto partecipare a causa di un evento personale non prevedibile, e che nemmeno la moglie, sig.ra VELJOVICH, si sia recata sul posto, desta sconcerto nel Collegio il fatto che il sig. ADDESI non sia stato in grado di fornire ai militari operanti un elenco completo delle persone contattate (verosimilmente sempre da remoto) dalla sua Ditta per la partecipazione all’evento, di chi vi abbia realmente preso parte, dei fornitori delle prestazioni, di indicare quali siano stati i riscontri alla presunta partecipazione, quanti siano stati effettivamente i *sea trials*, ecc. Emerge, inoltre, l’allegazione di numerose spese effettuate in contanti e non

documentabili.

A ciò, si aggiunga il giro di bonifici o assegni tra la Società convenuta e l'ADDESI motivati dalla volontà di quest'ultimo di acquistare l'unica imbarcazione prodotta dalla prima; in particolare la Guardia di Finanza ha potuto accertare che la Società effettuava un pagamento alla Ditta quale corrispettivo per le prestazioni dichiaratamente svolte e questa ne riversava una parte per il cd. acquisto, che, alla fine, non è stato perfezionato.

Con riferimento alla vicenda del mancato acquisto e dei danni subiti dall'imbarcazione nel viaggio di rientro dal Montenegro, oggetto di ampia disamina nella memoria difensiva dei convenuti, nella relazione dei militari operanti si legge che il Tour della seta era stato pensato come prosecuzione di una manifestazione organizzata dalla testata Boat in Montenegro alla quale la Società aveva partecipato (cfr. dichiarazioni di Andrea COLUMBU).

La barca, quindi, era già sul posto, pertanto appare irragionevole che la Società Cantiere Savona abbia scelto di affidare l'organizzazione del viaggio di rientro all'ADDESI, che la ha poi affidata ad altra Società (Plaisant & C. Ship Agency s.r.l.), con gli esiti che sono stati ampiamente illustrati dalle parti, invece di avvalersi dello stesso operatore che aveva curato il viaggio di andata.

Alla luce di quanto sopra, quindi, appare evidente che la Società Cantiere Savona abbia fornito a Sardegna Ricerche “dichiarazioni mendaci o non veritiere” (art. 16 lettera h della Convenzione) e abbia rendicontato spese non reali (art. 10 lettera g della Convenzione).

Im base a queste considerazioni, Sardegna Ricerche ha revocato, con determinazione n. 1695 del 9 ottobre 2018, il finanziamento erogato a Cantiere Savona s.r.l. e la Regione Sardegna ha chiesto il rimborso delle somme

erogate, maggiorate degli interessi.

Il Tribunale di Cagliari - Sezione Prima Civile - nella sentenza del 29 aprile 2022 ha statuito che vi è stato da parte della Società un inadempimento rilevante e grave alle obbligazioni assunte che hanno riguardato una parte consistente del finanziamento ricevuto e ha condannato Cantiere Savona s.r.l. alla restituzione del finanziamento in favore della Regione Autonoma della Sardegna, di euro 542.431,83, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 18 della Convenzione, dalle singole erogazioni al saldo.

A riprova del fatto che la Società ha costruito artificiosamente una struttura al fine di poter rendicontare le spese a Sardegna Ricerche rispettando formalmente le prescrizioni del Bando e della Convenzione, basti richiamare la circostanza che i dipendenti sono stati assunti solo per i pochi mesi necessari a ottenere il finanziamento: MARRAS Alessia dall'1/10/2014 al 30/09/2015; CONCAS Andrea dal mese di maggio 2015 al 30/09/2015; SARDANU Alberto dal 4/11/2014 al 3/11/2015; GALLI Veronica dal 15/04/2014 al 30/09/2015; VANINI Claudia dal mese di maggio 2015 al 30/09/2015; RIBALDI Valeria da marzo a ottobre 2015; PIRAS Carlo da marzo a settembre 2015; VELJOVICH JOVANA da giugno a settembre 2015. A ciò si aggiunga che la gran parte dei soggetti sopra indicati ha svolto mansioni diverse da quelle per le quali erano stati assunti, come indicato in dettaglio nella relazione della Guardia di Finanza del 1° marzo 2018.

Del danno deve rispondere in solido con la Società l'ing. COLUMBU, il cui ruolo di amministratore "di fatto" non può essere messo in dubbio, considerato che lo stesso ha ricoperto la carica di amministratore/rappresentante legale della Società fin dalla sua costituzione e poi, di nuovo, dopo le dimissioni della

dott.ssa CADONI, subentrata nell'incarico solo per un breve periodo (4/03/2015 - 28/06/2016), e attualmente è il liquidatore della Società stessa.

Il convenuto, responsabile del progetto fin dall'inizio e tra i soci fondatori, è stato assunto dalla Società con l'incarico di direttore generale da maggio a ottobre 2015, solo per la durata del finanziamento per poter ottenere il rimborso del proprio compenso e, verosimilmente, in modo strumentale al soddisfacimento delle prescrizioni del Bando.

D'altro canto, dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza è emerso che Andrea COLUMBU è l'unico ad avere incontrato il sig. ADDESI, peraltro all'aeroporto di Fiumicino, mentre la dott.ssa CADONI ha stipulato il contratto con Pasquale ADDESI senza averlo mai incontrato e ha dichiarato di non conoscere quali prestazioni tale Ditta abbia reso.

In ogni caso, desta perplessità che tutto ciò che attiene a un contratto di questa rilevanza possa essere stato svolto "a distanza" e con un interlocutore munito di un *curriculum* scarsamente attinente all'oggetto del contratto.

Per quanto concerne il profilo della connotazione soggettiva della condotta dei convenuti, questi devono ritenersi responsabili del pregiudizio arrecato al pubblico erario, corrispondente all'intero aiuto percepito, poiché la falsa dichiarazione di spese non realmente sostenute determina il venir meno del diritto del percettore alla misura di sostegno e, quindi, comporta l'obbligo di restituzione integrale di quanto ottenuto. Tale pregiudizio non può che essere causalmente ricondotto alle dichiarazioni e alle produzioni della Cantiere Savona s.r.l. e del suo amministratore di fatto, ing. Andrea COLUMBU, effettuate nella piena consapevolezza della divergenza tra la situazione di fatto e quella rappresentata all'Ente finanziatore.

Da ciò discende che la condotta dei convenuti debba essere qualificata come dolosa, avendo la Società volontariamente e scientemente prodotto ed esibito titoli di spesa oggettivamente non rispondenti al vero e l'ing. COLUMBU operato per essa in qualità di *dominus* dell'intera vicenda.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. I di Appello, sentenze n. 239/2011 e n. 297/2013) *“in tema di indebite contribuzioni il diritto comunitario inquadra le ipotesi di “frode” nel più ampio contesto della nozione di “irregolarità”, e, più propriamente, della “irregolarità intenzionale” ... prevista dalla disciplina comunitaria nonché direttamente applicabile nel diritto nazionale degli Stati membri - e, pertanto, generatrice di responsabilità a prescindere dal suo eventuale rilievo penalistico”*.

Trattasi quindi di un peculiare connotato doloso che s'inquadra nell'ambito della più generale categoria del dolo definito talora “contrattuale” (Sez. III di Appello n. 351/2011), altre volte “erariale” (Sez. II di Appello n. 549/2011) ma comunque, al di là della terminologia adoperata, riconducibile, come è stato condivisibilmente affermato, ad una comune essenza, ovverosia “la consapevolezza e volontà dell'agente sia di un'azione od un'omissione contra legem che delle sue conseguenze antigiuridiche”, laddove “le conseguenze che ne derivano si definiscono in ragione delle norme di riferimento violate e dei beni, interessi o valori giudici da esse protette” (Sez. II di Appello n. 510/2004).

L'avvenuto e non contestato svolgimento delle manifestazioni promozionali non è in grado di elidere, nemmeno parzialmente, il danno erariale contestato, come richiesto dalla difesa dei convenuti.

E' stato riconosciuto da questa Sezione che l'agevolazione, in simili situazioni, deve intendersi indebitamente corrisposta, a nulla rilevando l'esecuzione del progetto finanziato, poiché l'attribuzione della sovvenzione presuppone che i costi ai quali si riferisce siano reali ed effettivi, spettando altresì al destinatario darne conto in maniera rigorosa, in guisa che l'Amministrazione possa verificare la corrispondenza tra gli oneri che risultano sostenuti sulla base degli atti prodotti e quelli concretamente affrontati. Diversamente opinando, la stessa *ratio* della provvidenza economica sarebbe snaturata, determinandosi il completo sviamento delle risorse dagli impieghi ai quali erano preordinate, in contrasto con gli obiettivi di natura pubblica a essa sottesi (*ex multis*, Sezione giurisdizionale Sardegna sentenze n. 74/2022 e n. 66 /2024).

In ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali si ritiene, infatti, integralmente illecita la percezione di benefici pubblici a fronte di spese giustificate da fatture false, attestanti prestazioni da parte di terzi rivelatesi insussistenti, anche laddove il percipiente abbia altrimenti provveduto alla realizzazione dell'iniziativa prevista: l'attribuzione della provvidenza pubblica presuppone infatti l'effettività del costo al quale si riferisce, tanto che, se l'onere non è stato effettivamente sopportato dal richiedente, viene meno la ragione stessa del suo riconoscimento (sul punto, più diffusamente, Sezione giurisdizionale Sardegna sentenza n. 3/2023).

Il Collegio osserva, altresì, che, ai fini della determinazione dell'ammontare del danno da porre a carico dei convenuti, trattandosi di responsabilità solidale, non rileva la mancata chiamata in giudizio di eventuali

corresponsabili.

Priva di pregio appare, altresì, la contestazione formulata dalla difesa dei convenuti in relazione alla circostanza che la revoca del finanziamento da parte di Sardegna Ricerche sarebbe fondata su altri presupposti, in quanto il Bando e la Convenzione prevedono un'autonoma e distinta valutazione in sede amministrativa, che non può costituire un limite per il giudizio di responsabilità erariale, pacificamente fondato su diversi presupposti.

Conclusivamente, il danno erariale, come quantificato in citazione, va ascritto in solido a Cantiere Savona s.r.l. ora in liquidazione e ad Andrea COLUMBU. Sulla somma relativa al danno patrimoniale è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dell'evento dannoso (per correntezza dal 18 ottobre 2016, data di pagamento dell'ultima parte del contributo) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione, e sino al soddisfacimento del credito, sono altresì dovuti, sulle somme come sopra rivalutate, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando **condanna, in solido**:

- **Cantiere Savona s.r.l. in liquidazione**, in persona del liquidatore, a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore della Regione autonoma della Sardegna la somma di euro 542.431,83 (diconsi euro

cinquecentoquarantaduemilaquattrocentotrentuno,83) oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

- **Andrea COLUMBU, in proprio e quale già amministratore/rappresentante legale della Cantiere Savona s.r.l.,** a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore della Regione autonoma della Sardegna la somma di euro 542.431,83 (diconsi euro cinquecentoquarantaduemilaquattrocentotrentuno,83), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

-condanna, altresì, i soccombenti al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro 77,10 (diconsi euro settantasette/10).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta)

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 11/06/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus